

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 720

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRIGUGLIO, CARLUCCI

Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'esenzione dell'abitazione principale nonché delle abitazioni di proprietà degli istituti autonomi case popolari dall'imposta comunale sugli immobili

Presentata il 5 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La moltiplicazione del ricorso al mutuo per l'acquisto soprattutto dell'abitazione principale registrata in questi ultimi anni è la prova che l'abitazione, per sé o per i figli, è uno dei pilastri della tradizione delle famiglie e dello stesso modello sociale del nostro Paese.

Il diritto alla casa si iscrive tra le aspirazioni e le opportunità nella vita degli italiani.

Peraltro la stessa Costituzione riconosce ampia legittimazione a questa aspettativa sociale: all'articolo 42, dove è sancito che «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» e all'articolo 47, dove si legge che la Repubblica «Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione».

Manca, è vero, uno specifico divieto di gravare l'abitazione principale di un'im-

posta fiscale così onerosa e indiscriminata qual è l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Ma ciò — a parere dei proponenti — soltanto perché il legislatore costituzionale non poteva immaginare l'istituzione di un'imposta tanto iniqua, indiscriminata e contraria allo spirito della Carta qual è obiettivamente l'ICI.

Peraltro si tratta di una forma di onere fiscale che colpisce il possesso degli immobili, prescindendo dal reddito dei destinatari e da qualunque altra valutazione di contesto territoriale.

E va anche detto che, mantenendo l'ICI, la legislazione statale cade in contraddizione sostanziale con tutte le misure normative che, a vario titolo, destinano incentivi all'accesso alla prima casa.

La verità è che l'ICI si è rivelata nell'esperienza di questi anni una forma di

gettito sicuro in favore degli enti locali che grazie all'aliquota — variabile tra il 4 e il 7 per mille — finanziano le spese delle rispettive amministrazioni, comprese quelle inutili e discutibili che oggi pesano nei « costi della politica » e che, quindi, gravano direttamente sui cittadini.

Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto, l'esenzione dell'abitazione principale nonché delle abitazioni di proprietà degli istituti autonomi case po-

polari o di loro consorzi dall'applicazione dell'ICI: un modo concreto e sicuramente apprezzato, in particolare dalle famiglie italiane, perché riduce effettivamente la pressione fiscale sul cittadino eliminando un'imposta che colpisce un bene sociale qual è la prima casa.

Si spera che il Parlamento vorrà condividere la presente proposta di legge per le sue finalità di libertà e di reale equità sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Sono altresì esenti dall'imposta:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; salva prova contraria, si considera abitazione principale del contribuente l'unità immobiliare nella quale egli ha la residenza anagrafica;

b) le unità immobiliari adibite ad uso abitativo di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o di loro consorzi ».

2. I commi 2, *2-bis*, *2-ter* e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



16PDL0058410